



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 21:00, in modalità "DA REMOTO", si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
1. DEO ELISA	S
2. ZAMBELLI CRISTIANO	S
3. BOVISI CARLO DOMENICO	S
4. IFTODE RADU COSMIN	S
5. MANCINI LUCA	S
6. CASAMENTI LARA	S
7. TORELLI CLAUDIA	S
8. UNGHERI MARIA	S
9. MALPEZZI EROS	S
10. QUADRELLI SARA	S
11. CUCCHI FEDERICO	S

presenti n. 11 assenti n. 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:
Cucchi Federico, Bovisi Carlo Domenico e Iftode Radu Cosmin.

Sono presenti in aula gli assessori esterni:
Scalzulli Potito.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il comma 1 dell'art.151 del D.Lgs.N.267/2000,il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, disponendo, altresì, che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- il D.M. del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

Premesso:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/2011 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto, pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto, inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Dato atto che nel corso dell'anno 2019 è stato effettuato il passaggio da Tari tributo a tariffa rifiuti corrispettiva, con la conseguenza che l'entrata e la spesa del servizio non sono più allocate nel bilancio comunale ma sono gestite direttamente da Alea Ambiente s.p.a., gestore del servizio;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Dato atto che non è ancora possibile redigere il prospetto delle aliquote sopra citato in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che individua le fattispecie sulle quali è possibile diversificare le aliquote e che pertanto si intendono confermare anche per l'anno 2021 le stesse aliquote approvate per l'anno 2020 e precisamente:

A) Aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con detrazione di euro 200,00;

B) Aliquota ridotta al 9,5 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6,

D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota ridotta al 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, **limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune** (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

D) Aliquota pari allo 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

E) Aliquota pari allo 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

F) Aliquota di base al 9,6 per mille: per tutte le tipologie (fabbricati e aree fabbricabili) non comprese in quelle precedenti;

Di confermare, anche per l'anno 2021, le aliquote vigenti nell'esercizio 2020 per l'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.;

Richiamato l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale", comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n.87 del 29/12/2020 è stata deliberata la disciplina delle disposizioni transitorie fra i due regimi prevedendo, salvo ulteriori proroghe, l'adempimento del pagamento annuale e di eventuali conguagli del nuovo canone patrimoniale al 30/04/2021;

Visto il regolamento di istituzione e gestione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021;

Dato atto che con delibera di Giunta comunale saranno approvate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, che garantiscono invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite;

Dato atto che il Comune di Galeata non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

Richiamato altresì l'art. 1 commi 819 e seguenti della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ai sensi dei quali a decorrere dal 2019 non trovano più applicazione le norme concernenti il pareggio di bilancio;

Dato atto che pertanto a decorrere dal 2019, ai fini della tutela economica della Repubblica, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di quanto disposto dai commi 820 e 821 del citato art. 1 della Legge di bilancio 2019;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'Ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2020 si è preso atto ai sensi dell'art. 193, del Dlgs. 267/2000, del sostanziale equilibrio della gestione del bilancio 2020;

Che attualmente non ci sono debiti fuori bilancio per cui non vi sono gravami da porre a carico del nuovo bilancio;

Che è stato rispettato il limite di stanziamento del Fondo di Riserva di cui all'art. 166 Dlgs. 267/2000, sia di competenza che per cassa come illustrato nella seguente tabella:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo di riserva	€ 8.570,42	€ 10.703,48	€ 22.623,95
Verifica rispetto limite competenza (compreso 0,3% e 2% spese correnti)	0,44%	0,57%	1,21%
Fondo di cassa	€ 100.000,00		
Verifica rispetto limite cassa (>0,2% spese finali di cassa)	1,49%		

Che la determinazione del risultato di amministrazione presunto prevede un totale parte disponibile positivo, per cui non occorre prevedere tra le spese la copertura del risultato presunto di amministrazione 2020 negativo;

Ricordato che la determinazione del risultato di amministrazione 2020 avverrà con il rendiconto della gestione 2020, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale è prevista entro il 30/04/2021;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.21 del 16/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;

Dato atto che le indennità di carica ai consiglieri comunali per l'anno 2021 sono previste invariate rispetto a quelle fissate per l'anno 2020 con deliberazione della Giunta comunale n.43 del 05/06/2020, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente, che risultano essere i seguenti:

€ 1.659,38	indennità di funzione al Sindaco;
€ 260,30	indennità di funzione al Vice Sindaco;
€ 195,22	indennità di funzione agli Assessori;
€ 16,27	gettone di presenza sedute e commissioni consiliari;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art.1 della legge n.296 /2006 e s.m.i.;

Atteso che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta in equilibrio economico- finanziario sia per la parte corrente che in conto capitale;

Preso atto delle novità introdotte dal Decreto Legge n.124/2019 che ha abrogato una serie di disposizioni per il contenimento delle spese stabilite dal DL n. 78/2010;

Dato atto:

- che in data 22/03/2021 la documentazione inerente il bilancio di previsione 2021-2023 veniva depositata presso il servizio finanziario a disposizione dei membri del consiglio comunale sino al giorno della discussione consiliare;
- che entro il termine di sei giorni lavorativi da quello della notifica al rispettivo capogruppo, nessun consigliere presentava emendamenti al bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna ad oggetto: "Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2021 e piano delle valorizzazioni e dismissioni.";
- deliberazione della G.C.n.19 del 16/03/2021 ad oggetto:"Servizi Pubblici a Domanda Individuale: determinazione Tariffe e contribuzioni per l'anno 2021", con la quale si è provveduto a confermare, per l'esercizio 2021, per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, le tariffe vigenti nell'esercizio 2020 dando contestualmente atto del fatto che il comune di Galeata non è strutturalmente deficitario o in dissesto e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo del servizio fissato al 36% dall'art.243, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 ;
- deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna, avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale.- Anno 2021- Definizione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi";

Visto che ai sensi dell'art.21 del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 "*Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti*";

Visto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 ed il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, adottati con deliberazione della giunta comunale n.82 del 22/12/2020, sono stati recepiti nel Documento Unico di Programmazione, così come le modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione della Giunta comunale n.17 del 16/03/2021;

Vista la deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna avente ad oggetto: "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e programma biennale per l'acquisto di forniture e servizi 2021-2022. Approvazione";

Vista la deliberazione della G.C.n.20 del 16/03/2021 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con precedente deliberazione della giunta

comunale n.64 del 28/09/2020, comunicata al consiglio con separata deliberazione assunta in data odierna;

Visto che ai sensi dell'art.18 bis, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011, gli enti locali allegano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione (**Allegato E**);

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni normative vigenti, allegato **sub lettera D**),

Vista la relazione dell'Organo di revisione contabile del comune dalla quale rileva che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e suoi allegati e al Documento Unico di Programmazione (**Allegato F**);

Relaziona nel dettaglio la responsabile del servizio, rag. Lorena Bevoni elencando le voci presenti negli allegati.

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n.267;

Visto il D.Lgs.n.118/2011;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020);

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 11 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n. 11

consiglieri favorevoli n. 8

consiglieri contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 3 (Cucchi, Malpezzi e Quadrelli)

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-20232, **allegato A**) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023 come evidenzi nell'art.11, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011- **Allegato B**) che comprende:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- nota integrativa al bilancio;

3) di approvare l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente- **Allegato C**);

4) di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia – **Allegato D**);

5) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi al bilancio di previsione- **Allegato E**);

6) di dare atto che al bilancio di previsione 2021-2023 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto 2020;

8) di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale in seduta odierna, è stato approvato il regolamento sul canone unico patrimoniale ai sensi della Legge n.160/2019 e che, con deliberazione della giunta comunale saranno approvate le relative tariffe;

9) di confermare, relativamente all'IMU e all'addizionale comunale all'irpef, per l'anno 2021, le aliquote vigenti nel 2020;

10) di dare atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art.1 della legge n.296 /2006 e s.m.i.;

11) di dare atto che questo ente non ha stipulato contratti inerenti a strumenti derivati o a finanziamenti che includono una componente derivata;

12) di confermare, per l'esercizio 2021, le indennità ed i gettoni di presenza spettanti agli amministratori comunali, nei seguenti importi:

€ 1.659,38	indennità di funzione al Sindaco;
€ 260,30	indennità di funzione al Vice Sindaco;
€ 195,22	indennità di funzione agli Assessori;
€ 16,27	gettone di presenza sedute e commissioni consiliari;

13) di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.20 del 16/03/2021;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4^a comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita;”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di mano da n. 11 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n. 11
consiglieri favorevoli n. 8
consiglieri contrari n. 0
consiglieri astenuti n. 3 (Cucchi, Malpezzi e Quadrelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..

IL PRESIDENTE

(DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 25/05/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Paola Pondini)

La suesesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CIGNA GIORGIO)